

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 3
11.02.2026

Oggetto: Le novità (PARTE SECONDA – segue la circolare 2/2026) della “Legge di bilancio 2026”.

La **Legge 30.12.2025 n. 199 (c.d. “Legge di bilancio 2026”)** contiene la maggior parte delle novità fiscali di riferimento per il corrente anno ed è in vigore dall’**1.1.2026**.

I contenuti più significativi della legge di stabilità verranno analizzati mediante più circolari allo scopo di semplificarne la lettura.

Di seguito vengono esposte le ulteriori **novità** rivolte principalmente ai soggetti esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo.

NUOVA RATEIZZAZIONE PLUSVALENZE BENI STRUMENTALI

È rivista la disciplina della rateizzazione delle **plusvalenze patrimoniali** (art. 86 comma 4 del TUIR), **riferite ai beni relativi all’impresa** realizzate:

- mediante **cessione** a titolo oneroso;
- mediante **risarcimento**, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- a seguito dell’**assegnazione** dei beni ai soci / **destinazione a finalità estranee** all’esercizio dell’impresa.

In particolare è ora disposto che le plusvalenze, **realizzate dall’1.1.2026**, concorrono a formare il reddito (quindi risultano imponibili), per l’**intero ammontare nell’esercizio** in cui sono realizzate. Non risulta più possibile rateizzarle in quote annuali.

L’unica eccezione è riservata alle plusvalenze derivanti da **cessione d’azienda / ramo d’azienda**, le quali rimangono **soggette alle precedenti disposizioni**, quindi rimane salva la possibilità di rateizzarle in 5 anni qualora ne ricorra il presupposto del possesso da almeno 3 anni.

Si riporta una tabella riassuntiva relativa al trattamento delle plusvalenze ante e post modifiche della Legge di Bilancio 2026.

Rateizzazione plusvalenze				
Tipologia bene	Anni possesso bene		N° rate (max)	
	Fino al 2025	Dal 2026	Fino al 2025	Dal 2026
Bene strumentale	3	--	5	--
Azienda / ramo d’azienda	3	3	5	5
Immobilizzazione finanziaria (no PEX)	3	--	5	--

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

TASSAZIONE PLUSVALENZE E DIVIDENDI SOCIETA'

Società di persone

Plusvalenze derivanti da partecipazioni in società di capitali: è ora previsto che le plusvalenze realizzate su partecipazioni / titoli e strumenti simili alle azioni, **acquisiti a decorrere dal 01.1.1.2026**, sono **esenti** da tassazione nel limite del **41,86%** in presenza:

- dei requisiti PEX di cui all'art. 87 comma 1 del TUIR
- delle ulteriori condizioni, alternative, introdotte al comma 1.1 dell'art. 87 TUIR:
 - la partecipazione detenuta direttamente / indirettamente tramite società controllate, deve essere **non inferiore al 5%**
 - il **valore fiscale non deve essere inferiore a € 500.000**.

Dividendi derivanti da partecipazioni in società di capitali: è ora previsto che concorrono alla formazione del reddito (quindi sono **imponibili**) nella misura del **58,14%** se relativi a:

- partecipazione diretta / indiretta tramite società controllate:
 - in misura **non inferiore al 5%**,
oppure
 - di **valore fiscale non è inferiore a € 500.000**.
- titoli / strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'art. 44 comma 2 lett.a) del TUIR e a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all'art.109 comma 9 lett. b) del TUIR di **valore fiscale non inferiore a € 500.000**.

La nuova disposizione è applicabile alle distribuzioni dell'utile di esercizio/riserve/altri fondi **deliberate a decorrere dall'1.1.2026** e ai proventi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione **sottoscritti a decorrere dall'1.1.2026**.

Società di capitali

Plusvalenze derivanti da partecipazioni in società di capitali: è ora previsto che le plusvalenze realizzate su partecipazioni / titoli e strumenti simili alle azioni, **acquisiti a decorrere dal 01.1.1.2026**, sono **esenti** da tassazione nel limite del **95%** in presenza:

- dei requisiti PEX di cui all'art. 87 comma 1 del TUIR
- delle ulteriori condizioni, alternative, introdotte al comma 1.1 dell'art. 87 TUIR:
 - la partecipazione detenuta direttamente / indirettamente tramite società controllate, deve essere **non inferiore al 5%**
 - il **valore fiscale non deve essere inferiore a € 500.000**.

Dividendi derivanti da partecipazioni in società di capitali: è ora previsto che concorrono alla formazione del reddito (quindi sono **imponibili**) nella misura del **5%** se relativi a:

- partecipazione diretta / indiretta tramite società controllate:
 - in misura **non inferiore al 5%**,
oppure
 - di **valore fiscale non è inferiore a € 500.000**.
- a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all'art.109 comma 9 lett. b) del TUIR di **valore fiscale non inferiore a € 500.000**.

La nuova disposizione è applicabile alle distribuzioni dell'utile di esercizio/riserve/altri fondi **deliberate a decorrere dall'1.1.2026** e ai proventi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione **sottoscritti a decorrere dall'1.1.2026**.

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

DIVIETO DI COMPENSAZIONE – RIDUZIONE SOGLIA

È ridotto da € 100.000 ad **€ 50.000** l'ammontare dei debiti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi che **precludono** al contribuente la possibilità effettuare **compensazioni** nel mod. F24 di crediti tributari.

Il divieto non opera se è in essere una dilazione delle somme o provvedimenti di sospensione.

PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI DA PARTE DI PA

A partire dal 15.06.2026 le Pubbliche amministrazioni che rilevino la presenza di inadempienze presso l'Agente della Riscossione in carico al professionista **non potranno erogare il compenso** a questo spettante **nel limite del debito iscritto a ruolo**.

Esempio: se la PA deve erogare al professionista un compenso di euro 4.000,00, in presenza di un carico di ruolo pari ad euro 1.000,00, si attiva il blocco, assegnando euro 1.000,00 all'Agente della Riscossione ed erogando invece i restanti euro 3.000 al professionista.

BASE IMPONIBILE IVA PERMUTE / DAZIONI DI PAGAMENTO

È ora previsto che la **base imponibile ai fini iva delle operazioni permutative e le dazioni di pagamento** non sia più costituita *“dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto”* dell'operazione ma *“dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni”*.

La nuova disposizione ha efficacia dalle operazioni **effettuate a decorrere dall'1.1.2026**.

RITENUTA D'ACCONTO PROVVIGIONI AGENZIE DI VIAGGIO

A decorrere dall'1.3.2026 sono assoggettate alla **ritenuta d'acconto del 23%** le **provvigioni** percepite:

- dalle **agenzie di viaggio e turismo**
- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

La ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni ovvero al 20% delle stesse se il percipiente si avvale in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.

ACQUISTI “TAX FREE” TURISTI EXTRAUE

È disposto che l'Agenzia delle Dogane, con apposito Provvedimento, **semplificherà le procedure di evasione per la restituzione dell'IVA**, contestualmente all'uscita dal territorio doganale, prevedendo un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse intestate al medesimo acquirente.

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

Inoltre è **aumentato** da 4 a **6 mesi** il termine per la **restituzione** al commerciante della **fattura** di vendita **vistata** al fine di poter beneficiare della non imponibilità dell'acquisto o di ricevere il rimborso dell'IVA relativa all'acquisto da parte del turista extraUE.

ENERGIA FOTOVOLTAICA – CLASSIFICAZIONE REDDITUALE

Sono ora previsti due differenti classificazioni per i redditi prodotti dalle imprese agricole che utilizzano impianti fotovoltaici con moduli a terra, i cui **lavori di installazione risultano completati dopo il 31.12.2025**.

In particolare, la produzione e cessione di energia elettrica e calorica:

- **entro la soglia dei 260.000 kWh anno**, fa conseguire **redditi agrari** determinati catastalmente ex artt.32 ss del TUIR (come per la generalità degli impianti fotovoltaici);
- **oltre la soglia dei 260.000 kWh anno**, per la parte eccedente dà luogo a **redditi d'impresa** determinati nei modi ordinari (senza la possibilità di avvalersi di del regime di terminazione forfetaria del reddito d'impresa con coefficiente di redditività del 25%).

Ai fini del riscontro del predetto termine del 31.12.2025 dà prova dell'avvenuta installazione la registrazione come "impianto realizzato" nel sistema GAUDI.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com